

IVA

Reverse charge e acquisti da soggetto non stabilito con partita Iva IT

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con la [risposta n. 11 del 24.01.2020](#) l'Agenzia delle entrate torna a trattare il tema dell'**applicazione del reverse charge**, in occasione di **acquisti da soggetto estero identificato (o con rappresentanza fiscale) in Italia**.

L'argomento è sempre di attualità visto che basta effettuare un **acquisto online da un sito di e-commerce** (commercio elettronico indiretto) per ricevere fatture emesse da soggetti esteri, **identificati in Italia, che applicano impropriamente l'imposta**, nonostante la **controparte sia un soggetto passivo Iva italiano**. Ma andiamo con ordine.

Nell'interpello in argomento una società polacca, **senza stabile organizzazione in Italia**, ha richiesto **l'identificazione diretta ai fini Iva** come soggetto non residente, tramite comunicazione al Centro operativo di Pescara, Ufficio gestione e controlli dei contribuenti non residenti. A seguito dell'attribuzione della partita Iva "leggera", la società istante richiede all'Agenzia delle entrate la **corretta modalità di fatturazione** delle operazioni poste in essere su suolo nazionale; nello specifico, trattasi di attività di **servizi nell'ambito del recupero di materiali "end of waste"** ed attività ad essa connesse, effettuate **nei confronti di una clientela composta da imprese**.

Le Entrate rispondono alla società istante ricordando che la **territorialità Iva dei servizi di intermediazione**, diversi da quelli di agenzia immobiliare, è soggetta a **regole distinte** a seconda che i servizi in commento siano **resi a soggetti passivi d'imposta (B2B)** oppure a **privati consumatori (B2C)**.

Con riferimento alla prima fattispecie (operazioni in ambito B2B) la territorialità dell'imposta dipende dal **luogo in cui è stabilito il committente**; pertanto, se la prestazione viene **resa a soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato**, l'**operazione si considera ivi effettuata**, ai sensi dell'**articolo 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972**.

Ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972**, "*gli obblighi relativi alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, (...), sono adempiuti dai cessionari o committenti**. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un **altro Stato membro dell'Unione europea**, il cessionario o committente adempie gli **obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli***

articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

Ne deriva che **l'imposta deve essere assolta dal cessionario/committente nazionale** (soggetto passivo Iva) **mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile** (c.d. *reverse charge*), anziché dal prestatore o dal cedente non stabilito; in altri termini, **la posizione Iva italiana del soggetto estero non deve intervenire nella fatturazione** delle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, quando il contraente è un **soggetto passivo italiano regolarmente iscritto nella banca dati Vies**.

Nonostante il cedente o prestatore non residente sia identificato ai fini Iva in Italia, **mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, mantiene la qualifica di non residente** (sul punto, si vedano anche le **circolari 14/E/2010, 36/E/2010, quesito n. 31**, nonché la **risoluzione 21/E/2015**).

Si ricorda che in tali circostanze il sistema dell'inversione contabile è applicato attraverso **due modalità alternative**, distinte a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva **stabilito fuori dall'Unione Europea o all'interno dell'Ue**.

Nel primo caso – **ipotesi fornitore extracomunitario** – il committente/cessionario italiano deve **emettere un'autofattura**, esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica (in formato cartaceo), riepilogandola nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (c.d. **esterometro**) con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (scadenza modificata con la conversione in legge del D.L. 124/2019).

Nel secondo caso invece – **fornitore stabilito in altro Stato dell'Ue** – il committente/cessionario italiano adempie gli **obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993**, ossia **integrando la fattura ricevuta con l'imposta italiana**. Essendo la controparte estera un soggetto non stabilito in Italia, l'operazione è **esclusa dalla fatturazione elettronica** (integrazione materiale della fattura cartacea del fornitore/prestatore comunitario) e dovrà essere **comunicata nell'esterometro** e nel **modello INTRA-2** di riferimento (salvo che quest'ultimo adempimento sia già stato assolto dalla partita Iva IT del soggetto estero e al superamento delle soglie di rilevanza introdotte dal 2018).

Nella fattispecie in esame, l'istante è un soggetto passivo Iva stabilito in Polonia e, pertanto, **l'imposta relativa alle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate a favore dei clienti italiani** (soggetti passivi Iva stabiliti in Italia) sarà assolta da questi ultimi, che dovranno **integrare la fattura emessa (senza Iva, direttamente dalla partita Iva polacca) e annotarla nei registri acquisti e vendite**.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)